



OGGETTO: LA CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2011.

Il **sostituto d'imposta che corrisponde compensi assoggettati a ritenute alla fonte** (es: compensi a lavoratori autonomi) è tenuto a **rilasciare** ai soggetti percettori **un'apposita certificazione** che attesti l'ammontare delle **ritenute effettuate** nel corso del periodo d'imposta.

Per le **ritenute operate** nel corso del periodo d'imposta **2011**, la certificazione deve essere rilasciata **entro il 28.02.2012**.

I **dati** contenuti nella certificazione verranno, poi, **utilizzati**:

- **dal sostituto d'imposta** nella predisposizione del **modello 770-semplificato**;
- **dal soggetto che subisce le ritenute**, che potrà effettuare lo **scomputo di queste dall'Irpef lorda** in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sempre entro il 28 febbraio il sostituto dovrà consegnare:

- **il Cud 2012**, la certificazione unica dei redditi;
- **il Cupe 2012**, la certificazione degli utili e dei proventi corrisposti ai soci di società di capitali.

ARGOMENTI

1. L'ADEMPIMENTO
2. REATO PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE RISULTANTI DALLA CERTIFICAZIONE
3. CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE
4. LO SCOMPUTO DELLE RITENUTE SUBITE
5. UTILITÀ DELLA CERTIFICAZIONE NELLA REDAZIONE DEL MOD. 770-SEMPLIFICATO
6. LA SANZIONE PER IL MANCATO RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
7. LE ALTRE CERTIFICAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO

UFFICI:

Via Mameli
 "Centro Damasco"
 Tel./Fax: 0789/25830

07026 - Olbia (OT)

info@studiomarcetti.it


1. L'adempimento (art. 4, commi 6-ter e 6-quater, D.P.R. n.322/1998).

Il **sostituto d'imposta che corrisponde compensi, soggetti a ritenute alla fonte**, deve **rilasciare**¹ ai soggetti percettori **un'apposita certificazione**, con la quale si attestano le somme corrisposte e le **ritenute effettuate** nel corso del periodo d'imposta.

Per **soggetti percettori** si devono intendere, in linea generale:

- i lavoratori autonomi, abituali o occasionali;
- gli agenti e rappresentanti di commercio;
- i condomini in caso di contratti di appalto.

La **certificazione** deve essere **rilasciata**, a mezzo posta o mediante invio elettronico, **entro il 28.02** dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Quindi, per le **ritenute operate nel periodo d'imposta 2011**, la certificazione deve essere rilasciata **entro il 28 febbraio 2012**.



2. Reato per omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione (art. 10-bis D.lgs. n. 74 del 10.3.2000)

Dall'1.1.2005, **è punito con la reclusione da 6 mesi a 9 anni chi non versa** entro il termine per presentare il Mod. 770 **le ritenute risultanti dalla certificazione** rilasciata ai sostituiti, **per un ammontare superiore a Euro 50.000** per ogni periodo d'imposta (art. 10-bis, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74). Per verificare il superamento di tale soglia è necessario sommare tutte le ritenute non versate al Fisco che siano state operate e certificate nello stesso periodo d'imposta, anche se riferite a differenti tipologie di redditi e di compensi o a diversi sostituiti.

3. Contenuto della certificazione

Non è previsto un modello standard per la certificazione delle ritenute operate, ma può essere utilizzata una **forma libera**. E' necessario, tuttavia, che la certificazione contenga:

- i **dati del sostituto d'imposta** che sottoscrive la certificazione;
- i **dati del soggetto percipiente** (es: lavoratore autonomo) che ha subito la ritenuta;
- la **causale della corresponsione delle somme** (es.: prestazioni di consulenza);
- l'ammontare delle **somme corrisposte**, con separata indicazione delle somme a cui non si applica la ritenuta d'acconto. A questo proposito si precisa che il contributo integrativo destinato alle Casse

UFFICI:

Via Mameli

"Centro Damasco"

Tel./Fax: 0789/25830

07026 - Olbia (OT)

professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. Nei confronti dei lavoratori autonomi per i quali non vi siano obblighi contributivi a Casse di previdenza professionali, nella certificazione del sostituto d'imposta deve invece essere indicato l'ammontare della rivalsa del 4% relativa al contributo dovuto alla Gestione separata INPS eventualmente addebitata al cliente in quanto costituisce parte integrante del compenso ed è assoggettata a ritenuta ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73;

- l'ammontare delle **ritenute operate**;
- l'ammontare dei **contributi previdenziali eventualmente trattenuti** (es: Gestione Separata Inps, Enasarco);
- la **data di erogazione del compenso**, per consentire al Fisco di accertare la tempestività del versamento della ritenuta.

4. **Lo scomputo delle ritenute subite** (art. 22 del TUIR e Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/E del 19.03.2009)

La certificazione delle ritenute è necessaria ai **soggetti che hanno subito le ritenute**, in quanto **costituisce titolo per scomputare l'importo di queste dall'imposta lorda** dovuta sul reddito.

L'art. 22, comma 1, lett. c), del TUIR stabilisce che **dall'imposta lorda si scomputano:**

"le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate."

Esempio:

L'avvocato Umberto Della Pena presta la sua consulenza al dott. Commercialista Arturo Erario, ed emette fattura in data 04.02.2011, così composta:

Onorario	2.000,00
Cassa 4%	80,00
Imponibile	2.080,00
Iva 20%	416,00
(Ritenuta d'acconto 20%)	<u>(400,00)</u>
Netto da pagare	2.096,00

Il dott. Erario paga in data 04.02.2011 la fattura dell'avvocato ed essendo sostituto d'imposta deve versare la ritenuta d'acconto di €. 400,00 entro il 16.03.2012.

UFFICI:

Via Mameli

"Centro Damasco"

Tel./Fax: 0789/25830

07026 - Olbia (OT)

info@studiomarcetti.it

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	realizzazione/ regione/ prov./ mese/ rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1040	02	2011	400,00	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice atto				
TOTALE A				400,00	SALDO (A-B)
					400,00

Il dott. Erario, essendo sostituto d'imposta, dovrà anche predisporre la certificazione della ritenuta d'acconto corrisposta, entro il 28.02.2012:

Causale	Fattura		Totale Lordo (netto Iva)	Somme non soggette	Imp.	Pag.	%	Importo ritenuta acconto	Contr. INPS	Netto corrisposto
	n.	Data								
A	10	4/2/11	2.080	80	2.000	16/3/11	20	400	-	1.600
TOTALI			2.080	80	2.000			400		1.600

Prestazione di lavoro autonomo rientrante nell'esercizio di arte o professione
 Il contributo integrativo del 4% destinato alle Casse professionali, non deve essere compreso in tale importo

L'importo delle ritenute è stato versato in conformità alle disposizioni in materia.

Bologna, 28.02.2012

Arturo Erario
(timbro e firma)

Dati identificativi del soggetto erogante o sostituto d'imposta:
 ARTURO ERARIO
 VIA SCROVEGNI, 60
 40125 BOLOGNA BO

Codice Fiscale : RRERTR58C20G388V
 Partita Iva : 02702388260

UFFICI:

Via Mameli

"Centro Damasco"

Tel./Fax: 0789/25830

07026 - Olbia (OT)

e presentare il mod. 770/S:

DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME					
Codice fiscale 1 DLLMRT66R15A944I		Cognome o Denominazione 2 UMBERTO		Nome 3 DELLA PENA	
Sesso (M o F) 4 M	Data di nascita 5 giorno mese anno 15 10 1966		Comune (o Stato estero) di nascita 6 BOLOGNA		Prov. nascita (sigla) BO
Comune 8 BOLOGNA			Provincia (sigla) 9 BO	Codice regione 10 06	
Via e numero civico 11 VIA XXIV MAGGIO 72 A				Erede 12 <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali 13

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE					
Causale 18 A	Anno 19	Anticipazione 20 <input type="checkbox"/>	Ammontare lordo corrisposto 21 2.000	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 22	
Altre somme non soggette a ritenuta 23		Imponibile 24 2.000		Ritenute a titolo d'acconto 25 400	
Ritenute a titolo d'imposta 26		Ritenute sospese 27		Addizionale Regionale a titolo d'acconto 28	
Addizionale Regionale a titolo d'imposta 29		Addizionale Regionale sospesa 30		Imponibile anni precedenti 31	
Ritenute operate anni precedenti 32		Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 33		Contributi previdenziali a carico del percipiente 34	
Spese rimborsate 35		Ritenute rimborsate 36			

Sezione I		Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
Erario		1 mese	2 anno	3	4	5	6	7
ST2		02	2011	400,00				
Importo versato 7 400,00		Interessi 8	Ravvedimento 9 <input type="checkbox"/>	Note 10	Codice tributo/Capitolo 11 1040	Tesoreria 12 <input type="checkbox"/>	Data di versamento 13 giorno mese anno 16 03 2011	

L'avvocato Della Pena indicherà nel Mod. Unico PF 2012 le ritenute subite:

RN32 RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	4
1	2	3	4	
	,00	,00	,00	400,00

A tal riguardo si ritiene utile ricordare che **il contribuente può comunque operare lo scomputo delle ritenute subite anche nel caso in cui non gli sia stata rilasciata la certificazione³, se è in grado di documentare, in caso di controllo ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione:**

- della **copia della fattura**, dove è generalmente indicata in modo separato la ritenuta d'acconto;
- della **documentazione bancaria** dal quale risulti l'importo del compenso percepito, al netto della ritenuta (es.: estratto conto bancario, ricevuta di bonifico bancario e simili);
- della **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata e che, a fronte della stessa, non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.

UFFICI:

Via Mameli

"Centro Damasco"

Tel./Fax: 0789/25830

07026 - Olbia (OT)

info@studiomarcetti.it

5. Utilità della certificazione nella redazione del mod. 770 - semplificato

I dati relativi alle somme erogate indicati nella suddetta certificazione saranno utili, poi, al sostituto d'imposta nella redazione del **modello 770/2012-semplificato**. Tali dati dovranno, infatti, essere indicati nell'apposita sezione del modello denominata "**Dati relativi alle somme erogate**":

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE							
Causale	Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto		Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale		
18	19	20 <input type="checkbox"/>	21		22		
Altre somme non soggette a ritenuta			Imponibile		Ritenute a titolo d'acconto		
23			24		25		
Ritenute a titolo d'imposta			Ritenute sospese		Addizionale Regionale a titolo d'acconto		
26			27		28		
Addizionale Regionale a titolo d'imposta			Addizionale Regionale sospesa		Imponibile anni precedenti		
29			30		31		
Ritenute operate anni precedenti			Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante		Contributi previdenziali a carico del percipiente		
32			33		34		
Spese rimborsate			Ritenute rimborsate				
35			36				

6. La sanzione per il mancato rilascio della certificazione (C.M. n. 23/E del 25.01.1999 par. 4.3)

Come precisato dalla C.M. n. 23/E/1999, l'**omesso o tardivo rilascio della certificazione** da parte del sostituto d'imposta **è punito**, ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997, **con la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065**. Tale sanzione si applica **anche nell'ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata con dati incompleti o non veritieri**.



“C.M. n. 23/E del 25.01.1999 – Par. 4.3 Violazioni di obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria. “Il comma 1, lett. a), dell’art. 11, come modificato dal d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 prevede che la medesima sanzione da lire cinquecentomila a lire quattromilioni si applica anche nell’ipotesi in cui la violazione di omissione, incompletezza o non veridicità riguardi obblighi di comunicazione specificamente prescritti dalla legge tributaria e, quindi, non scaturenti da autonome richieste da parte degli uffici finanziari o dalla Guardia di finanza

UFFICI:

Via Mameli

“Centro Damasco”

Tel./Fax: 0789/25830

07026 - Olbia (OT)

info@studiomarcetti.it

*nell'esercizio dei poteri istruttori loro attribuiti ... Sono altresì sanzionabili, ai sensi della disposizione in commento, **le violazioni concernenti la mancata o tardiva consegna delle certificazioni previste dall'art. 7 bis del D.P.R. n. 600 del 19734, ovvero il rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri** da parte dei soggetti indicati nel titolo terzo del D.P.R. n. 600 del 1973 obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti"*

7. Le altre certificazioni entro il 28 febbraio

Martedì **28 febbraio** 2012 è l'**ultimo giorno** anche **per la consegna**, da parte dei sostituti d'imposta **del Cud 2012 e del Cupe**.

Il Cud è la certificazione unica dei redditi, contenente i dati sui redditi corrisposti, le ritenute operate, le detrazioni effettuate, nonché i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata all'Inps e all'Inpdap. **Il modello deve essere consegnato in duplice copia al lavoratore** dipendente, pensionato o percettore di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, **insieme alla scheda per la destinazione dell'8 e del 5 per mille**.

Il Cupe, invece, è la **certificazione egli utili e dei proventi equiparati corrisposti ai soci di società di capitali**. Nel modello devono essere riportati i dati riguardanti: il soggetto che rilascia la certificazione, il soggetto emittente, l'intermediario non residente, il percettore degli utili o degli altri proventi equiparati, gli utili corrisposti e i proventi equiparati. Tali dati andranno poi utilizzati dal contribuente al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi (per ulteriori approfondimenti vedi *nostra CdG n. 28/2012*).

Olbia, lì 28 Febbraio 2012

UFFICI:

Via Mameli

"Centro Damasco"

Tel./Fax: 0789/25830

07026 - Olbia (OT)